

Gestione Amministrativo-Contabile

Retribuzione dei Dirigenti Scolastici

di Mario Paladini

STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE

Nei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro la struttura retributiva dei direttori didattici e presidi era la stessa che veniva applicata a tutto il restante personale del comparto scuola.

Con questo nuovo contratto la carriera del dirigente scolastico ha una struttura diversa nella quale non sono previsti automatismi o progressione economica per posizioni stipendiali.

Si tratta, infatti, di una struttura che è tipica dell'area della dirigenza, simile a quella dei dirigenti dell'area I.

L'art. 37 del contratto dell'area V della dirigenza scolastica stabilisce le seguenti 5 voci retributive:

- stipendio tabellare;
- indennità integrativa speciale fino al 31/12/2000;
- retribuzione individuale di anzianità, ve acquisita e spettante;
- retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;
- retribuzione di risultato.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità integrativa speciale è stata conglobata nello stipendio tabellare.

La retribuzione individuale di anzianità è destinata a scomparire, in quanto verrà erogato solo ai dirigenti scolastici in servizio, ma non ai nuovi assunti.

Pertanto, la nuova struttura retributiva è costituita da quattro voci:

- stipendio tabellare;
- retribuzione di posizione;
- retribuzione di risultato;
- retribuzione individuale di anzianità (destinata a scomparire).



Ciascuna delle voci suddette ha come fine la remunerazione dei diversi aspetti della professionalità dirigenziale.

Lo stipendio tabellare costituisce il riconoscimento economico della prestazione professionale in relazione alla funzione esercitata dal dirigente scolastico.

Esso rappresenta la misura della retribuzione di base spettante ad un dirigente scolastico, in quanto svolge la sua prestazione professionale, che è quella di dirigere un istituto scolastico.

Il comma 2, del già citato art. 37 stabilisce che il trattamento economico corrisposto al dirigente scolastico remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi ad esso attribuiti. Il comma suddetto riprende ed enuncia l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001 (1) stabilisce che il trattamento economico del dirigente scolastico è onnicomprensivo dal momento che remunera tutti i compiti, le funzioni e gli incarichi che a lui vengono assegnati in ragione dell'Ufficio o comunque dell'Amministrazione.

Per gli altri incarichi di natura diversa assunti dal dirigente scolastico, soprattutto quelli legati all'esercizio dell'autonomia scolastica, il trattamento economico è stato diversificato.

AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE

L'art. 38 del contratto dei dirigenti scolastici stabilisce che gli stipendi tabellari di cui all'art. 5 (2) del C.C.N.L. 15 marzo 2001 vengono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella sottoriportata tabella, alle scadenze ivi previste.

	A (*)	B (*)	C (*)	D (*)
Anni	Stipendio	Ind.int.spec.	Recupero inflazione mensile	Recupero inflazione annua
0-2	18.288,21	7.263,92	39,25	510,26
3-8	19.128,57	7.263,92	40,28	523,79
9-14	21.615,53	7.263,92	44,42	577,40
15-20	24.095,77	7.263,92	48,03	624,40
21-27	26.602,87	7.263,92	52,16	678,11
28-34	29.916,20	7.263,92	57,33	745,25
35 in poi	32.416,58	7.263,92	60,94	792,24

(*) Note:

- A) = stipendio annuo lordo per 13 mesi al 31/12/2000
- B) = indennità integrativa speciale per 13 mesi
- C) = recupero inflazione pari a 2,02% di stipendio e indennità integrativa speciale
- D) = C x 13 mesi

Note

(1) Art. 24, co.1, 2 e 3, d.lgs. n. 165 del 2001:

"1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza".

(2) Art. 5 C.C.N.L. 15/03/2001: "Aumenti della retribuzione base"

1. Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 40 del CCNL 26.5.1999 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare.
4. Al personale transitato dagli Enti locali allo Stato l'incremento stipendiale corrispondente alla posizione economica riconosciuta verrà rideterminato a seguito del futuro inquadramento.

Per effetto degli incrementi sopraindicati, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure stabilite nella Tabella A, che viene di seguito richiamata

TABELLA A – Incrementi stipendi annui dirigenti scolastici di cui al co. 1 dell’art. 38 CCNL Dirigenti scolastici

Anzianità	Unità	Stipendio al 31.12.2000	I.I.S.	Incrementi mensili dal 1/1/2001	Stipendio annuo al 1/1/2001		
					Per dodici mesi	Tredicesima Mensilità	Per tredici mensilità
Da 0 a 2	1	16.881,43	7.263,92	39,25	17.352,44	1.446,04	18.798,47
Da 3 a 8	156	17.657,14	7.263,92	40,28	18.140,55	1.511,71	19.652,26
Da 9 a 14	592	19.952,80	7.263,92	44,42	20.485,78	1.707,15	22.192,93
Da 15 a 20	1.660	22.242,25	7.263,92	48,03	22.818,62	1.901,55	24.720,17
Da 21 a 27	4.595	24.556,49	7.263,92	52,16	25.182,44	2.098,54	27.280,97
Da 28 a 34	3.032	27.614,95	7.263,92	57,33	28.302,87	2.358,57	30.661,44
Da 35	702	29.923,00	7.263,92	60,94	30.654,30	2.554,52	33.208,82

La Tabella A espone gli aumenti retributivi sullo stipendio annuo di base.

Essa deve essere letta contemporaneamente con la Tabella B di cui all'art. 40, comma 3, del C.C.N.L., da cui si evince che lo stipendio tabellare annuo è pari a 36.151,98 euro, identico a quello della seconda fascia dell'Area I dei dirigenti pubblici.

TABELLA B – di cui al co. 3, dell’art. 40 CCNL Dirigenti scolastici

Stipendio unico al 1 gennaio 2001	18.798,47
Conglobamento dell’indennità integrativa speciale	7.263,92
Totale 1	26.062,39
Ripartizione dei 200 mld previsti dalla finanziaria 2001 (gennaio 2001)	7.486,75
Ripartizione dei 40 mld del 2° atto di indirizzo (aprile 2001)	1.497,73
Totale 2	35.046,77
Conglobamento parziale della parte fissa indennità di direzione	1.105,21
Totale 3	36.151,98

SOPPRESSIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA PER ANZIANITA'.

L'art. 39 comma 1, prevede che a decorrere dall'1/1/2001 viene abrogata la progressione di carriera per anzianità. Pertanto al dirigente scolastico spetta uno stipendio unico determinato in 18.798,47 annui lordi, compresa la tredicesima mensilità.

Pertanto, i dirigenti assunti dopo la stipula del contratto non avranno più aumenti retributivi automatici in relazione agli anni di servizio prestato.

Comunque, per i dirigenti in servizio, la parte di retribuzione legata all'anzianità è stata riconvertita in una retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.). Essa costituisce il valore economico corrispondente alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, inclusi gli incrementi indicati nella tabella A e lo stipendio di 18.798,47, previsto dall'art. 39, comma 1.

La R.I.A. viene erogata mensilmente in aggiunta allo stipendio.

Al termine dell'intero arco temporale della posizione stipendiale in corso di maturazione è riconosciuto, all'interno della retribuzione individuale di anzianità, il valore economico corrispondente al rateo maturato al 31 dicembre 2000 da ciascun dirigente scolastico.

Pertanto, per determinare la R.I.A. di ogni dirigente, si calcola la differenza tra lo stipendio annuo lordo in godimento e quello base desunto dalla Tabella A del contratto (18.797,47).

1 (*)	2 (*)	3 (*)
ANNI		R.I.A.
0-2	0	0
3-8	19.652,26	853,80
9-14	22.192,93	3.394,46
15-20	24.720,17	5.921,69
21-27	27.280,97	8.482,50
28-34	30.661,44	11.862,97
35 in poi	33.208,83	14.410,35

(*) NOTE:

1 = anzianità al 31/12/2000

2 = stipendi annui lordi per 13 mensilità, comprensivi degli aumenti per recupero inflazione

3 = differenza tra lo stipendio iniziale e quello in godimento.

Alla R.I.A. devono aggiungersi i ratei maturati nel gradone di appartenenza.

Infatti, alcuni dirigenti alla data del 31/12/2000 potevano trovarsi già all'ultimo gradone oppure potevano averne maturato uno nuovo a decorrere dal 01/01/2001. La loro anzianità, quindi, è stata riconosciuta per intero. Essi non hanno diritto ad alcun rateo aggiuntivo. La maggior parte dei dirigenti scolastici, invece, si sono trovati in una posizione stipendiale diversa, dal momento che hanno maturato il gradone da un minimo di un anno ad un massimo di sei anni. In questo caso viene calcolato il rateo di gradone maturato, sulla base degli importi stabiliti dall'ultimo contratto e si aggiunge tale valore alla R.I.A.. Per calcolare il valore dei ratei è necessario conoscere due dati, che si possono ricavare dal cedolino dello stipendio: il gradone di appartenenza e la scadenza per il passaggio al gradone successivo.

ESEMPIO:

Dirigente scolastico con anzianità al 31/12/2000 di 33 anni, corrispondenti alla posizione retributiva 28-34, che matura il passaggio alla successiva posizione al 31/12/2002.

Pertanto, lo stesso dirigente si trova ad avere una anzianità di permanenza nella posizione stipendiale di anni 5 rispetto alla durata di anni 7 - pari a 60 mesi su 84 mesi.

$$30.661,44 - 33.208,82 = 2547,38 : 84 \times 60$$

ovvero 1.819,56 annui.

Questo importo andrà aggiunto alla RIA al compimento dell'intero periodo riferito alla permanenza nella posizione stipendiale in corso di maturazione (28-34).

Per quanto riguarda le modalità di calcolo e riutilizzo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio, si deve far riferimento a quanto stabilito nell'art. 41 del C.C.N.L. comparto ministeri area - dirigenza - 9/01/1997.

I

Il comma 3 del succitato art. 41 stabilisce che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro la R.I.A. dei dirigenti cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

La retribuzione di posizione compensa il valore della posizione occupata dal dirigente scolastico nell'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Essa si suddivide in due quote:

- una quota fissa che spetta ad ogni dirigente
- una quota variabile secondo le responsabilità dirigenziali connesse alla posizione.

La retribuzione di risultato compensa la qualità del lavoro svolto, premiando coloro che svolgono nel modo migliore gli incarichi loro affidati.

NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE.

L'art. 40 del nuovo contratto dei dirigenti scolastici stabilisce che a valere sulle risorse previste dall'art. 50 (3), comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 delle ulteriori risorse individuate dall'atto di indirizzo del 4 aprile 2001, pari a 20.658.275,96, a decorrere dall'01/01/2001 è erogato un ulteriore incremento stipendiale mensile, per tredici mensilità, pari a 691,11. Su base annua, inclusa la tredicesima mensilità, l'aumento retributivo lordo pro-capite è di 8.984,43.

Con decorrenza 31/12/2001 è conglobato nello stipendio annuo un importo di 1.105,22, compresa la tredicesima mensilità, mediante corrispondente riduzione, in via permanente, delle risorse previste dall'art. 42.

Detto conglobamento è assicurato, in termini di capienza finanziaria, dal valore individuale della indennità di direzione che, cessando di essere corrisposta, concorre alla costituzione del fondo per la posizione ed il risultato.

Note

(3) Art. 50, co. 3 legge n. 388 del 23/12/2000:

"3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuità, degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente è autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa [1]. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.

Il comma 3 dell'art. 40 prevede, quindi, che per effetto del suddetto incremento, del conglobamento nella voce stipendio dell'importo di 1.105,22 e dell'intero importo dell'indennità integrativa speciale, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo è determinato, come indicato nella Tabella B già precedentemente riportata, in 36.151,98, inclusa la tredicesima mensilità, a decorrere dal 31/12/2001.

EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI.

L'art. 41 stabilisce che il trattamento economico fondamentale e la R.I.A. producono effetti: - sulla tredicesima mensilità; - sul regime pensionistico; - sull'indennità di buonuscita; - sull'equo indennizzo; - sull'indennità alimentare.

I benefici economici, in seguito all'applicazione dell'art. 39, vengono corrisposti alle scadenze e negli importi previsti dal contratto ai dirigenti scolastici cessati dal servizio per compimento del limite massimo di età o per dimissioni durante gli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002.

Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO.

Nella Tabella B è inserito, inoltre, il conglobamento dell'indennità integrativa speciale a carico del fondo stabilito dall'art. 42. Infatti, l'art. 42, comma 1 del contratto stabilisce la costituzione di Fondi Regionali per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.

Tali fondi vengono finanziati da:

- le risorse che a qualsiasi titolo erano dedicate precedentemente alla corresponsione del trattamento accessorio ai dirigenti scolastici (si tratta quindi sia delle risorse di origine contrattuale che di quelle di origine legislativa);
- le 272.000 lire annue (art. 42, comma 2, lett. a) del contratto);
- le quote della RIA dei dirigenti scolastici cessati dal servizio (art. 42, comma 2, lett. b) del contratto);

- le eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'art. 43 della legge 449/97 (art. 42, comma 2, lett. c) del contratto);
- le risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all'art. 26 (art. 42, comma 2, lett. d) del contratto);
- le risorse dell'indennità di direzione che cessa di essere corrisposta al momento della retribuzione di posizione (art. 42, comma 3, del contratto);
- le somme previste dall'art. 41 del C.C.N.I. del 26/05/1999 (art. 42, comma 4 del contratto);
- le risorse stanziata dalla finanziaria 2002 per il processo di attuazione dell'autonomia scolastica in favore dei dirigenti scolastici.

In sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i valori economici della retribuzione di posizione, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) dimensioni, complessità gestionale e articolazione strutturale e funzionale dell'istituzione scolastica;
- b) responsabilità implicate dall'incarico;
- c) eventuali specifici requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di competenza;
- d) contesto socio-economico e territoriale nel quale si colloca l'istituzione scolastica.

Per quanto riguarda la retribuzione di risultato, la stessa non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione.

Una tantum

Con riferimento ai trascorsi anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001, in prima applicazione è corrisposto, per ciascuno dei due periodi, un importo annuo di 516,47 (lire 1.000.000) per ogni dirigente scolastico. Detto importo totale di 1.032,91 (lire 2.000.000) è corrisposto in modo uguale per ciascun dirigente e si aggiunge all'importo di 36.151,98 (lire 70.000.000).